

Codice A1906A

D.D. 29 settembre 2015, n. 627

L.r. 69/1978. Autorizzazione relativa all'ultimazione del progetto esecutivo "Coltivazione mineraria finalizzata al ripristino ambientale ed alla costituzione di aree di interesse naturalistico nei terreti siti in localita' Cascina Santa Marta del Comune di La Loggia e ricadente nel Sistema delle Aree Protette della Fascia Fluviale del Po", presentata dalla Societa' Musso Paolo S.p.A. Codice M25T.

Visto:

gli artt. 1 e 4 della l.r. 22 novembre 1978 n. 69 "Coltivazione di cave e torbiere" relativi all'esercizio dell'attività estrattiva in aree protette a gestione regionale, in aree contigue o in zone naturali di salvaguardia;

l'istanza acquisita agli atti in data 15 aprile 2015 con la quale la Società Musso Paolo S.p.A. ha richiesto il rinnovo dell'autorizzazione per la prosecuzione e l'ultimazione dell'attività estrattiva e relativo recupero ambientale, relativamente del progetto complessivo "Coltivazione mineraria finalizzata al ripristino ambientale ed alla costituzione di aree di interesse naturalistico nei terreni siti in località Cascina Santa Marta del Comune di La Loggia e ricadenti nel Sistema delle Aree Protette della Fascia Fluviale del Po";

la precedente autorizzazione ai sensi della l.r. 69/1978 rilasciata con determinazione dirigenziale n. 154 del 7 giugno 2010 relativa alla realizzazione del terzo quinquennio del progetto generale con scadenza al 20 maggio 2015;

la deliberazione della Giunta regionale n. 50 – 11766 del 16 febbraio 2004 con la quale l'Amministrazione regionale ai sensi dell'art. 12 della l.r. 40/1998 ha espresso il giudizio positivo di compatibilità ambientale del progetto in oggetto e la valutazione positiva di incidenza, nei confronti del SIC ZPS "Lanca di Santa Marta e Confluenza Po - Banna" (IT1110017);

che non sussistendo alcuna modifica al progetto approvato in sede di Valutazione di Impatto Ambientale la richiesta di rinnovo non necessita di preventive procedure di cui alla l.r. 40/1998;

che secondo il Piano d'Area del "Sistema delle Aree Protette della Fascia Fluviale del Po", approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 982 - 4328 dell'8 marzo 1995, ai sensi dell'art. 3.10 delle "Norme di Attuazione" gli interventi estrattivi devono essere regolati da apposite convenzioni con l'Ente di Gestione del Sistema delle Aree Protette della Fascia Fluviale del Po, oggi "Ente di Gestione delle aree protette del Po e della Collina torinese";

che la Società Musso Paolo S.p.A. aveva stipulato con l'Ente di Gestione dell'area protetta la convenzione di cui sopra con atto del 17 maggio 1999 secondo la bozza approvata dalla Giunta regionale con deliberazione n. 61 - 17087 del 3 marzo 1997;

che la Giunta regionale con le d.g.r. 9 - 5315 dell'8 febbraio 2013 e n. 33 – 6479 del 7 ottobre 2013 ha modificato l'art. 5 della convenzione quadro, a suo tempo approvata dalla Giunta regionale ed alla quale la convenzione sopra citata era riferita. Le citate deliberazioni hanno modificato l'art. 5 definendo che: *qualora il progetto complessivo di coltivazione e di sistemazione finale dell'area non possa essere ultimato, a causa di comprovati e verificati impedimenti, nei termini previsti dal progetto stesso, potranno essere rilasciati rinnovi dell'autorizzazione per il completamento del*

progetto per un periodo complessivamente non superiore a 5 anni, mentre la convenzione sopra citata prevedeva in accordo con il precedente dettato del suddetto art. 5 la possibilità di rinnovo per soli 2 anni.

Preso atto:

che la Società Musso Paolo S.p.A. e l'Ente di Gestione dell'area protetta, in attuazione della modifica approvata con le sopra citate deliberazioni della Giunta regionale, hanno stipulato una nuova convenzione con atto del 20 maggio 2014;

del verbale della riunione di Conferenza di Servizi ai sensi dell'art. 33 della l.r. 44/2000 in data 15 luglio 2015, in cui la Conferenza, verificato il progetto, ha espresso parere favorevole in merito al rinnovo dell'autorizzazione per la prosecuzione dell'attività estrattiva e relativo recupero ambientale, per cinque anni, alle condizioni già previste nelle precedenti autorizzazioni d.d. n.n. 28 del 20 febbraio 2004 e 154 del 7 giugno 2010 e nella d.g.r. n. 50 – 11766 del 16 febbraio 2004 e relativi allegati (disciplinare tecnico e monitoraggi ambientali);

del parere favorevole, con prescrizioni, espresso in sede di Conferenza di Servizi dell'Ente di Gestione delle aree protette del Po e della Collina torinese, ai sensi dell'art. 13 della l.r. 69/1978;

del parere favorevole, dell'Amministrazione comunale di La Loggia ai sensi dell'art. 13 della l.r. 69/1978 espresso con la nota n. 9847 del 15 luglio 2015;

della nota prot. n. 37872 del 1 luglio 2015 del Comune di Moncalieri con la quale il comune comunica che le aree di progetto ricadenti nel territorio del Comune di Moncalieri sono già da tempo riqualificate. Con tale nota il Comune esprime pertanto il proprio nulla-osta al rinnovo dell'autorizzazione nei termini richiesti;

che la competenza in merito all'autorizzazione ai sensi del d.lgs. 42/2004 è del Settore regionale Territorio e paesaggio, in quanto il Comune di La Loggia non ha ancora nominato la Commissione locale del paesaggio, secondo le disposizioni della l.r. 32/2008;

dell'autorizzazione espressa dal Settore regionale Territorio e paesaggio, ai sensi dell'art. 146 del citato d.lgs. 42/2004 con determinazione dirigenziale n. 380 dell'8 settembre 2015 che autorizza l'esecuzione dell'intervento in oggetto con efficacia e durata di cui al comma 4 del suddetto art. 146;

che la Società Musso Paolo S.p.A. ha presentato la documentazione richiesta in sede della sopraccitata riunione della Conferenza di Servizi ed in particolare:

- l'atto liberatorio, ai sensi dell'art. 18 comma 7 Norme di Attuazione del PAI, che esclude ogni responsabilità dell'Amministrazione Pubblica in ordine ad eventuali danni a cose e a persone che potranno verificarsi nell'area interessata dal progetto comunque derivanti dai dissesti dovuti alle periodiche esondazioni del fiume;
- elaborato contenente il computo delle superfici oggetto dell'intervento come originariamente sottoposto alla procedura di Valutazione di impatto ambientale, con la definizione della loro destinazione d'uso (acque profonde, aree umide, alneto, saliceto, bosco planiziale, arbusteto, ecc...) con la definizione delle superfici già recuperate da più di tre anni, distinte per tipologia di recupero;

che relativamente alla garanzia prescritta ai sensi dell'art. 7 co. III l.r. 69/1978 con nota prot. 13779 del 10 settembre 2015, il Settore regionale Polizia mineraria, Cave e miniere ha comunicato alla

Società Musso Paolo S.p.A. l'importo ridotto ed aggiornato in relazione sia alle opere di recupero ambientale già ultimate da più di tre anni sia in applicazione della d.g.r. n. 14 – 1536 dell'8 giugno 2015, tale garanzia è pari a € 1.530.000,00 (unmilione cinquecento trentamila/00) ed andrà a sostituire l'importo di € 1.685.000,00 (unmilione seicento ottantacinque mila/00), attualmente vigente con la polizza Atradius n. PT0605329;

che relativamente alla riduzione della garanzia di cui sopra la Società Musso Paolo S.p.A. con nota del 18 settembre 2015 ha comunicato di aver già effettuato il pagamento del premio annuale della polizza attualmente vigente con la polizza Atradius n. PT0605329 sino al 31 maggio 2016 e che pertanto provvederà alla riduzione entro tale data;

che la Società istante ha già presentato, in occasione delle precedenti domande di autorizzazione idonei atti di disponibilità dei terreni oggetto dell'istanza in base ai quali, ai sensi dell'art. 5 sub f l.r. 69/1978, può proporre all'Amministrazione istanza di coltivazione mineraria.

Considerato che:

l'approvazione del progetto può garantire al mercato le forniture ed i quantitativi di materiale di cava necessari per il soddisfacimento dei fabbisogni, permettendo di mantenere il livello occupazionale anche nell'indotto, assicurando la continuità di gestione dell'area sotto il profilo della vigilanza e della sicurezza;

l'approvazione del progetto realizza la sistemazione definitiva della cava come proposta dall'Ente di Gestione dell'area protetta.

Ritenuto pertanto che l'approvazione del progetto avviene a seguito della valutazione positiva dei criteri previsti, dall'art. 7 della l.r. 69/1978, per il rilascio dell'autorizzazione alla coltivazione di cava.

Tutto ciò premesso:

vista la l.r. n. 69 del 22 novembre 1978;

visto il d.lgs. 30 maggio 2008 n. 117;

visto il Documento Programmazione Attività Estrattive (DPAE) I° stralcio approvato con DGR n. 27 - 1247 del 6 novembre 2000 e i pareri positivi espressi dal Magistrato per il Po, in data 21 novembre 2001 e dall'Autorità di Bacino del fiume Po, con la Deliberazione n. 10/2002 del 13 marzo 2002, in ordine alla compatibilità del sopraccitato Documento di Programmazione delle Attività Estrattive con la pianificazione di bacino;

attestata la regolarità amministrativa del presente atto;

IL DIRIGENTE

visto il d.lgs. n. 165/2001;

visto l'art. 17 della l.r. 23/2008;

determina

1. Per le motivazioni espresse in premessa, che qui sostanzialmente e integralmente si richiamano, la Società Musso Paolo S.p.A. con sede legale in Chieri (TO), Strada Fontaneto, 77

(codice fiscale 069961130017), è autorizzata ai sensi della l.r. 22 novembre 1978 n. 69, alla prosecuzione dell'attività estrattiva in località Cascina Santa Marta ed alla realizzazione degli interventi di ripristino ambientale e di costituzione di aree di interesse naturalistico previsti dal progetto complessivo "Coltivazione mineraria finalizzata al ripristino ambientale ed alla costituzione di aree di interesse naturalistico nei terreni siti in località Cascina Santa Marta del Comune di La Loggia e ricadenti nel Sistema delle Aree Protette della Fascia Fluviale del Po" e secondo la documentazione progettuale presentata, per cinque anni dalla data della presente determinazione.

2. La coltivazione e la riqualificazione naturalistico – ambientale della cava devono essere attuate come da progetto presentato, nell'osservanza delle prescrizioni contenute nel presente atto e di quelle contenute nella d.g.r. n. n. 50 – 11766 del 16 febbraio 2004 ai sensi dell'art. 12 della l.r. 40/1998 e nelle precedenti autorizzazioni emessa con determinazioni dirigenziali n. n. 28 del 20 febbraio 2004 e n. 154 del 7 giugno 2010 e relativi allegati (disciplinari tecnici e monitoraggi ambientali), fermo restando il rispetto delle disposizioni di cui al DPR 128/1959 sulle norme di Polizia Mineraria e di quelle previste dal Codice Civile o dai regolamenti locali.

3. L'inosservanza ad ogni singola prescrizione prevista nella presente determinazione, costituisce motivo per l'avvio della procedura di decadenza dell'autorizzazione ai sensi della l.r. 69/1978.

4. Il completamento delle compensazioni ambientali deve prevedere il risarcimento delle fallanze e l'ultimazione degli impianti in alcune aree a radura. Nella sistemazione dell'isola posta al limite nord orientale del bacino di cava esaurito, in cui è previsto l'impianto di un ontaneto, deve essere garantita la continuità del canale perimetrale all'isola ad ontaneto progettato e descritto nella tavola di progetto B03 "Interventi di riqualificazione ancora da realizzare". Pertanto l'accesso all'isola dovrà essere assicurato con un opportuno passaggio con sottostanti tubi di diametro non inferiore a 100 cm per permettere il passaggio delle acque di falda.

5. In attuazione degli artt. 1, 2, 3, 4, 5, 9, 10, 11, 13 e 15 del d.lgs. 30 maggio 2008 n. 117, con il presente atto viene approvato il "Piano di gestione dei rifiuti di estrazione" presentato in allegato al progetto.

6. E' facoltà della Società esercente richiedere la liberazione di quota parte dell'importo della garanzia ai sensi dell'art. 7 co. III l.r. 69/1978 dell'importo indicato in premessa, in relazione alla progressiva attuazione delle opere di recupero e riqualificazione ambientale.

7. La Società esercente è tenuta al pagamento delle "Tariffe del diritto di escavazione" di cui all'art. 6 della l.r. 14/2006, secondo le modalità definite dalla DGR n. 7-8070 del 28 gennaio 2008 e per gli importi periodicamente aggiornati con deliberazioni della Giunta regionale.

8. La presente determinazione fa salve le competenze di altri Organi ed Amministrazioni e comunque i diritti dei terzi.

La presente determinazione verrà inviata per conoscenza alla Provincia di Torino, al Comune di La Loggia e all'Ente di Gestione delle aree protette del Po dell'Ente di Gestione delle aree protette del Po e della Collina torinese, per i rispettivi compiti di vigilanza ai sensi della l.r. 69/1978.

Ai sensi della Legge 241/1990, avverso la presente deliberazione può essere presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro sessanta giorni dalla data di

comunicazione e piena conoscenza dell'atto, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla suddetta data, ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal codice civile.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della l.r. 22/2010, nonché ai sensi dell'art. 23 lettera a) del D.Lgs. 33/2013 nel sito istituzionale dell'Ente, nella sezione "Amministrazione trasparente".

Il Responsabile del Settore
Stefano BELLEZZA

Visto
Il Direttore Regionale
Giuliana FENU